



Data

19 NOV. 2020

Protocollo N°

493122

Class.:

G.300-01.1

Prat.

Fasc.

Allegati N°

1

Oggetto: Aggiornamento "Linee di indirizzo gestione COVID-19 all'interno degli Istituti penitenziari del Veneto"

Ai Direttori Generali
Aziende ULSS 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9
Sedi di Istituti penitenziari

e, p.c.

Ai Componenti Osservatorio permanente inter-
istituzionale per la salute in carcere

Al Direttore Generale
Area Sanità e Sociale

Al Direttore Programmazione Sanitaria – LEA

Loro sedi

Si invia in allegato l'aggiornamento delle "Linee di indirizzo gestione COVID-19 all'interno degli Istituti penitenziari del Veneto" come formulate dall'Osservatorio permanente inter-istituzionale per la salute in carcere.

Tali linee di indirizzo si integrano alle precedenti Linee di indirizzo prodotte dallo stesso Osservatorio per la gestione del COVID-19 all'interno degli Istituti penitenziari e licenziate con le note prot. n. 159451 del 17.04.2020 e prot. n. 272706 del 09.07.2020.

Cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa Francesca Russo

Allegato:

- Aggiornamento Linee di indirizzo Gestione COVID-19 all'interno degli Istituti penitenziari del Veneto

Per informazioni

dr. Felice Alfonso Nava

Dirigente a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

Tel. 041-2793443 – 3458

Mail: sanitapenitenziaria@regione.veneto.it

Web: www.regione.veneto.it/salutementale

Web: www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 – 1320 – fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

**Osservatorio Permanente Inter-istituzionale per la “Salute in Carcere”
(DGR n. 14 del 07/01/2020)**

**Aggiornamento delle Linee di Indirizzo
“Gestione COVID-19 all'Interno degli Istituti Penitenziari del Veneto sull'utilizzo dei test
diagnostici e delle misure di isolamento”**

1. PREMESSA

Premesso che:

- la Conferenza delle Regioni ha emanato delle linee di indirizzo per la “*Gestione COVID-19 all'interno degli Istituti Penitenziari Italiani*” in data 06.08.20 (20/152/CR10c/C7);
- la Regione Veneto ha prodotto in data 17.04.20 “*Le linee di indirizzo e indicazioni operative per la gestione del COVID-19 all'interno degli Istituti Penitenziari*” (prot. n. 159451) e ha aggiornato le stesse in data 09.07.2020 (prot. n. 272706);

Considerato:


- il DPCM del 03.11.20;
- la circolare del Ministero della Salute (0031400) del 29.09.20 ad oggetto: “*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*”
- la circolare del Ministero della Salute (0032850) del 12.10.20 ad oggetto: “*COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*”
- le indicazioni operative per l'utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 del 05.10.20 della Regione Veneto;

si aggiornano come segue le linee di indirizzo della Regione Veneto già emanate in materia. Si precisa che le precedenti linee di indirizzo restano valide per i principi in esse contenuti e che continuano ad essere applicate nel contesto degli Istituti penitenziari, ove non configgenti con il presente documento.

In considerazione dell'evidente incremento di nuovi casi che caratterizza la c.d. “*seconda ondata*” si specifica come l'obiettivo primario all'interno degli Istituti penitenziari, che rimangono estremamente critici per l'esistenza di precarie condizioni strutturali e di spazi e per il sovraffollamento, sia la rigorosa applicazione delle misure prevenzione a fronte di una eventuale difficoltosa gestione degli eventuali casi positivi e/o focolai che eventualmente si dovessero verificare al loro interno.

2. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL COSIDDETTO NUOVO GIUNTO

La persona detenuta che giunge per la prima volta in un Istituto Penitenziario - fatte salve le indicazioni contenute nelle precedenti linee di indirizzo regionali - verrà gestito secondo le seguenti procedure:



L'isolamento e la quarantena come da Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12.10.20 vengono ridotte, come specificato nella flow chart sopra rappresentata da 14 giorni a 10 giorni a cui deve seguire per l'inserimento in comunità un test molecolare con esito negativo (da programmare in maniera opportuna in modo che la data di possibile refertazione del test non superi il periodo della durata prevista di quarantena) e assenza di sintomatologia suggestiva di COVID-19.

L'attestazione della non disponibilità o delle sopraggiunte limitazioni degli spazi per l'isolamento all'interno degli Istituti Penitenziari dovrà essere comunicata dal Direttore dell'Istituto Penitenziario che ne darà notizia al Direttore UOSD Sanità Penitenziaria, al Magistrato di Sorveglianza, alla locale Procura della Repubblica, al Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria. Il Direttore dell'Istituto penitenziario, con la stessa modalità sopra specificata comunicherà formalmente il ripristino della disponibilità degli spazi. Il Direttore dell'UOSD Sanità penitenziaria ricevuta la comunicazione dell'indisponibilità degli spazi per l'isolamento "singolo" congiuntamente con il Direttore dell'Istituto penitenziario procederà all'applicazione del criterio dell'isolamento di coorte come previsto dalle seguenti linee di indirizzo.

Si specifica che, come da indicazioni ministeriali e regionali, l'utilizzo e il significato diagnostico del tampone molecolare non può essere sovrapponibile al tampone antigenico rapido la cui utilità è finalizzata principalmente all'attività di screening.

Analogamente a quanto previsto per il trasferimento di un detenuto che proviene da un Istituto penitenziario del Veneto le procedure di accoglienza avverranno secondo le procedure previste dalle precedenti linee di indirizzo.

3. INDICAZIONI AL TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE DI SARS-COV-2 PER LA POPOLAZIONE DETENUTA

Facendo riferimento alle Indicazioni operative per l'utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 della Regione Veneto del 05.10.20, l'Ordinanza Regionale n. 148 del 31.10.20 e quanto verrà disposto in materia, si individuano i seguenti contesti all'interno degli Istituti penitenziari per l'utilizzo dei test rapidi, così come riportati dalle predette indicazioni:

a. diagnosi precoce conseguente alla comparsa di sintomi correlati alla definizione di caso sospetto di COVID-19, allo scopo di isolare rapidamente i casi positivi ed avviare le conseguenti misure di controllo dell'infezione (*contact tracing* e quarantena dei contatti)¹ (es. per persona detenuta con febbre e per le persone detenute nella stessa camera detentiva).

b. screening di contatto diretto di caso confermato allo scopo di interrompere precocemente la catena di trasmissione virale, sulla base di opportuna valutazione del Dipartimento di Prevenzione¹ e con la collaborazione delle UU.OO. di Sanità penitenziaria (es. contatto diretto di caso confermato di persona detenuta come definito dal personale del Dipartimento di Prevenzione);

c. gestione di sospetti focolai di COVID-19 negli Istituti Penitenziari; poiché più soggetti risultati positivi al test sono altamente indicativi di un focolaio di COVID-19, i test rapidi consentono una rapida attuazione delle misure di contenimento di Sanità Pubblica (es. screening della popolazione detenuta a seguito della presenza di uno o più casi confermati nell'Istituto Penitenziario);

d. monitoraggio dell'incidenza della malattia nelle categorie target previste, in accordo con quanto indicato dalla DGR n. 1104 del 06.08.20 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), includendo gli Operatori Sanitari, Agenti di Polizia Penitenziaria e Personale Amministrativo (es. utilizzo per lo screening periodico degli operatori sanitari presenti negli Istituti penitenziari).

Nell'ambito del contesto penitenziario riferito alla popolazione detenuta, i test rapidi vengono utilizzati esclusivamente per le predette indicazioni e non possono essere considerati strumenti diagnostici di pari efficacia del test di biologia molecolare e/o in caso di negatività sostituirsi alle previste misure di isolamento precauzionale del nuovo giunto, così come state indicate dalle linee di indirizzo regionale, o ad altre diverse situazioni ove il tampone molecolare sia stato indicato come necessario dalle procedure regionali e ministeriali in atto.

3. INDICAZIONI AL TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE DI SARS-COV-2 PER LA POPOLAZIONE DETENUTA

Secondo quanto raccomandato dalle suddette indicazioni regionali il test di biologia molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 è indicato nei seguenti casi:

a. conferma di eventuale positività al test antigenico rapido: in caso di esito positivo al test antigenico rapido, allo stato attuale è necessario effettuare un test di biologia molecolare di conferma;

b. soggetti con sintomi correlati alla definizione di caso sospetto di COVID-19 e risultati

1

In caso di positività al test antigenico ed in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19, sulla base delle valutazioni del Medico curante, è indicato ripetere il test a distanza di uno o più giorni o eseguire un test di biologia molecolare di conferma

negativi al test antigenico rapido, quando in presenza di forte sospetto clinico per sintomatologia severa e/o persistente e/o suggestiva di COVID-19: è indicato eseguire il test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test antigenico a distanza di uno o più giorni, su valutazione del Medico curante (es. persona detenuta con febbre che sottoposta a test antigenico rapido è risultata negativa ma che presenta sintomi suggestivi di infezione di COVID-19 come per es. perdita del gusto e dell'olfatto);

c. persone sintomatiche che, in ragione di eventuali co-morbidità, presentano un aumentato rischio di decorso severo e/o di complicanze di COVID-19, su valutazione del Medico curante (es. persona detenuta anziana con fattori di rischio e febbre);

d. soggetti nuovi giunti che accedono in Istituto Penitenziario in base alle vigenti linee di indirizzo;

e. per documentare la negativizzazione di un soggetto precedentemente positivo: in accordo con le indicazioni vigenti, sottoporre il soggetto a due tamponi molecolari a distanza di 24 ore l'uno dall'altro al termine del periodo di isolamento.

4. MISURE DI PREVEZIONE E DI CONTACT TRACING

Le ordinarie misure di prevenzione all'interno degli Istituti penitenziari vengono garantite dall'Amministrazione penitenziaria come suggerite dalle indicazioni ministeriali e regionali. Le straordinarie misure di prevenzione verranno eventualmente gestite secondo le indicazioni fornite a livello ministeriale e regionale. Il *contact tracing* dovrà essere favorito dalla reciproca collaborazione da parte delle direzioni penitenziarie e sanitarie al fine di ricostruire per i detenuti e tutti gli operatori penitenziari, sanitari, volontari, visitatori, ecc. le informazioni utili in termini di prevenzione del contagio e per favorire lo svolgimento di iniziative di prevenzione, di attività e di ricerca clinica.

Le attività di screening e di *contact tracing* vengono gestite in maniera appropriata dai Dipartimenti di prevenzione con il supporto delle UU.OO. di Sanità penitenziaria delle Aziende ULSS e dovranno svolgersi con la massima collaborazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dei datori di lavoro, delle associazioni di volontariato, delle scuole, ecc.

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti gli operatori, lavoratori, educatori, e persone all'interno degli Istituti penitenziari deve seguire quanto prescritto dalle indicazioni ministeriali e regionali e del proprio medico competente. Esso è obbligatorio per tutti gli operatori e persone presenti nell'Istituto penitenziario e in maniera tassativa nei luoghi e ambienti comuni, così come è obbligatoria la periodica e appropriata pulizia e sanificazione degli ambienti. Medesimo obbligo è fatto a tutte le persone detenute e in maniera tassativa quando le stesse si trovano in luoghi diversi dalla propria sezione di appartenenza o abbiano contatto con altre persone.

Le misure di prevenzione rivolte alle persone che accedono dall'esterno presso gli Istituti penitenziari (compresi i famigliari) continuano a essere gestite dall'Amministrazione penitenziaria con le modalità definite dalle precedenti linee di indirizzo anche con l'ausilio di eventuale personale fornito dalla Protezione civile.

I colloqui a distanza sono uno strumento molto utile per il contenimento dei contatti e si auspica un loro potenziamento specie nei momenti di acuzie dell'andamento epidemiologico della pandemia.

La pulizia dei locali e la sanificazione degli stessi sono gestiti dall'Amministrazione penitenziaria con le modalità definite dalle precedenti linee di indirizzo.

Le attività sorveglianza dei lavoratori, di prevenzione nei luoghi di lavoro, della fornitura dei DPI vengono garantite dai datori di lavoro con il medico competente di riferimento.

Le attività di informazione alla popolazione detenuta, agli operatori, ai visitatori, ecc. vengono garantite secondo quanto stabilito dalle precedenti linee di indirizzo. Con cadenza periodica, e quanto ritenuto necessario, la Direzione dell'Istituto penitenziario, congiuntamente con i medici competenti e il Direttore della UOSD Sanità Penitenziaria, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la Magistratura di sorveglianza terranno eventuali riunioni, utilizzando gli strumenti della VDC, per monitorare la situazione epidemiologica e l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a livello ministeriale e regionale e delle seguenti linee di indirizzo.

5. INDICAZIONI PER I PERMESSI, TRASFERIMENTI E LA GESTIONE DEI CASI

La Magistratura di Sorveglianza durante i periodi di elevata circolazione del virus nella comunità esterna - a protezione degli operatori che lavorano all'interno del carcere e della popolazione detenuta - può limitare, ai casi strettamente necessari, il numero di soggetti che entrano e escono quotidianamente dal carcere.

Il rientro dei permessi delle persone detenute continua a essere gestito con le modalità definite dalle precedenti linee di indirizzo. L'Amministrazione penitenziaria congiuntamente ai sanitari si impegna a sensibilizzare la popolazione detenuta dei rischi correlati alla circolazione delle persone nella comunità durante le fasi più acute della epidemia e dell'importanza di osservare scrupolosamente le misure di prevenzione e di igiene. E' auspicabile una calendarizzazione della fruizione dei permessi in accordo con la Magistratura di Sorveglianza in modo da programmare i rientri allo scopo di favorire gli isolamenti precauzionali di coorte in ragione degli spazi disponibili.

I trasferimenti dei detenuti continuano a essere gestiti con le modalità definite dalle precedenti linee di indirizzo. Il trasferimento dei detenuti e il movimento degli stessi all'interno degli Istituti penitenziari, specie nelle fasi epidemiologiche più acute della pandemia, devono essere ridotti ai casi di assoluta necessità (come i trasferimenti per indispensabili motivi di giustizia, salute e sicurezza).

La gestione clinica dei casi positivi riferiti alla popolazione detenuta avviene dalle UU.OO. di Sanità penitenziaria secondo le modalità definite dalle precedenti linee di indirizzo.

6. MODIFICHE

Le precedenti indicazioni potranno essere modificate in base al variare delle necessità e/o delle indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni.